

TI_GERICHTE 52.2001.305 vom 10. März 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-03-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2001.305

FR: TI_GERICHTE 52.2001.305 du 10 mars 2003

IT: TI_GERICHTE 52.2001.305 del 10 marzo 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmM). 2. Giusta l'art. 42 cpv. 1 LE, il municipio ordina la sospensione dei lavori non autorizzati o eseguiti in contrasto con la licenza di costruzione. L'ordine, precisa l'art. 45 cpv. 2 RLE, non deve eccedere quanto è necessario per conservare la situazione di fatto nella misura in cui è controversa. Se le violazioni non appaiono manifestamente gravi, esso deve essere preceduto o immediatamente seguito da un contraddittorio con gli interessati. Esso deve inoltre indicare i provvedimenti da adottare per il ripristino di uno stato conforme alla legge. La sospensione dei lavori è un provvedimento di natura cautelare, volto ad assicurare il mantenimento della situazione di fatto, nell'attesa che l'autorità conceda un permesso in sanatoria per le opere eseguite senza autorizzazione o in contrasto col permesso accordato, oppure ordini il ripristino di una situazione conforme al diritto. Scopo del provvedimento è di evitare che l'illegittimità di un intervento edilizio venga ulteriormente aggravata dalla prosecuzione di lavori non autorizzati (Scolari, Commentario, 1996, n. 1261 e 1263). 3. Edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE), ossia soltanto previo conseguimento di un'autorizzazione attestante la conformità dell'intervento per rapporto al diritto pianificatorio, ambientale ed edilizio materialmente applicabile (art. 1 cpv. 1 RLE). Il deposito di materiali inerti per un periodo non superiore a tre mesi non necessita di un permesso di costruzione, a condizione che non interessi biotopi protetti o degni di protezione e sia fuori dall'area forestale (art. 3 cpv. 1 lett. 1 RLE). 4. Nell'evenienza concreta, il municipio ha constatato che sul fondo della ricorrente si stava costituendo un deposito di materiali di scarto provenienti dal cantiere aperto sul fondo della figlia, dove erano in corso lavori di ristrutturazione di un edificio. Ignorando quali fossero le reali le intenzioni della ricorrente, l'autorità comunale ha ordinato la sospensione dei lavori, assegnandole un termine per giustificare l'operato. Il provvedimento cautelare adottato dal municipio, a quel momento, era giustificato dall'incertezza esistente circa la natura e le finalità dell'intervento. Non era in effetti dato di sapere se il deposito fosse provvisorio o se invece fosse destinato a modificare in modo stabile e permanente l'assetto del fondo, mediante un terrapieno. Disattendendo l'art. 45 cpv. 2 RLE, il municipio ha omesso di indire un sopralluogo in contraddittorio; atto procedurale, che avrebbe permesso di chiarire la situazione d'incertezza venutasi a creare. Anziché esporre le sue intenzioni direttamente al municipio, la ricorrente, dal canto suo, ha preferito giustificare il proprio operato impugnando il provvedimento davanti al Consiglio di Stato, al quale ha spiegato che si trattava di un deposito di natura contingente, che sarebbe stato rimosso alla fine dei lavori. Preso atto delle giustificazioni addotte, anziché rinviare gli atti

al municipio affinché completasse l'ordine indicando le misure da adottare per ripristinare una situazione conforme al diritto, il Consiglio di Stato avrebbe dovuto limitarsi a constatare che l'ordine di sospensione dei lavori, giustificato al momento della sua adozione, non aveva più ragion d'essere. A maggior ragione se si considera, che i lavori di ristrutturazione dell'edificio della figlia sono da tempo terminati ed il deposito di materiale è da altrettanto tempo cessato. 5. Stando così le cose, il ricorso va accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e dichiarando privo d'oggetto l'ordine in contestazione. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, visti gli art. 1 cpv. 1, 21, 42, 45 LE; 1, 3 cpv. 1 lett. 1, 45 cpv. 4 RLE; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: a) la decisione 22 agosto 2001 (n. 3759) del Consiglio di Stato è annullata; b) la decisione 23 aprile 2001 del municipio di _____ è dichiarata priva d'oggetto. 2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. 3. Non si assegnano ripetibili. 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.